



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Delibera n. 41 del 5-07-2023

Oggetto: ratifica del disciplinare di incarico all' avv. Sebastiano Astuto a norma dell'art. 253 comma 3 del testo unico 267/2000.

L'anno duemilaventitre, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 9:30 e seguenti, presso la sede di palazzo municipale del comune di Randazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23-08-2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Giuseppe Milano	Presidente	X	
Dott. Antonino Alberti	Componente	X	
Dott Andrea Dara	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 17 del 30/05/.2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23/08/2019 è stata decretata su proposta del Ministero dell'interno la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 18 settembre con deliberazione n. 1 è stato formalizzato l'insediamento della predetta Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Visti

il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

Visto in particolare, l'articolo 253 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 in virtù del quale l'Organo straordinario di Liquidazione può auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale;



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Preso atto che:

- con ricorso n.1307 del 2012 i Sigg. Saletti Giuseppe, Saletti Vincenzo, Saletti Rosario e Maria Cara Ada Romeo, richiedevano al TAR CT che venisse accertata l'illegittimità del procedimento espropriativo attivato dal Comune di Randazzo su un terreno di loro proprietà per omessa adozione del decreto di esproprio entro i termini di legge e di conseguenza all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero alla restituzione dell'area occupata nonché al risarcimento dei danni;
- con sentenza TAR CT n.1057/2018 il ricorso veniva accolto per le motivazioni di cui in sentenza; veniva contestualmente ordinato al Comune di Randazzo di provvedere entro sessanta giorni o per l'acquisizione dell'immobile previa decurtazione di quanto già percepito dai richiedenti ovvero di manifestare il proprio intento di non provvedere a tale acquisizione;
- trascorso infruttuosamente il termine assegnato al Comune di Randazzo per adempiere, gli interessati come sopra individuati producevano ricorso al TAR CT n.836 /20209 ed attivavano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR CT 1057/2018;
- nelle more, in data 22.11.2021 con nota OSL 278 del 19.11.2021 veniva interessato l'Ufficio competente del Comune di Randazzo al fine di addivenire al più presto alla definizione della procedura espropriativa;
- il superiore ricorso per l'esecuzione del giudicato veniva accolto ed il TAR CT con sentenza 1778 del 23.03.2022 ordinava all'Organo Straordinario di Liquidazione (nel frattempo insediatosi a causa della dichiarazione di dissesto del Comune di Randazzo e ritenuto nella specie competente), di procedere, entro centocinquanta giorni, all'acquisizione dell'immobile ai sensi dell'art.42 bis del D.P.R. 327/2001 previa decurtazione di quanto già percepito dai ricorrenti ovvero " a manifestare il proprio intento a non procedere a tale acquisizione".

Nel contesto, il Dirigente dell'U.T. del Comune Arch. A. Meli a seguito delle numerose richieste e solleciti da parte di questa OSL, con nota del 3.06.2022 prot.9908 trasmetteva la bozza della determina di acquisizione sanante comprensiva del calcolo di quanto residualmente ritenuto dovuto e redatta secondo le indicazioni fornite dallo studio legale di fiducia dell'Ente (probabilmente lo studio dell'avv. Giorgianni che aveva seguito il contenzioso per conto dell'Ente).

Tale bozza veniva quindi trasmessa con nota n.245 del 18.08.2022 all'Avv. Rosso con invito a manifestarne la condivisibilità o meno.



COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000



Con nota prot.17153 del 20.09.2022 il suddetto avvocato comunicava di non condividere le valutazioni manifestate dal Capo dell'U.T dell'Ente.

In data 16.11.2022 con nota 20723 il Capo Settore Ufficio Tecnico pro tempore geom. Mavica comunicava da un lato di dover confermare le valutazioni e l'importo a suo tempo determinato dall'Architetto Meli, dall'altro di non essere in grado di confutare quanto contenuto nella perizia di parte e pertanto riteneva necessaria un' apposita consulenza tecnico legale.

Ciò premesso questa OSL nel ritenere non più procrastinabile il dare esecuzione a quanto disposto dal TAR in sede di giudizio di ottemperanza con la predetta sentenza 1778/2022 ed in presenza di divergenti valutazioni di stima sia da parte dei richiedenti sia da parte dell'U.T. del comune, non può non ritenere utile acquisire una ulteriore relazione estimativa da parte di un legale libero professionista.

Ritenuto opportuno, per la particolare e carente situazione riscontrata alla conseguente necessità di avvalersi dell'ausilio di un collaboratore in possesso di professionalità e competenza così da poter essere utilmente coadiuvato e supportato nelle riferite attività strettamente connesse alla propria funzione;

Preso atto che il Comune di Randazzo non possiede all'interno della sua struttura organizzativa le professionalità richieste allo scopo per cui occorre provvedere ad incaricare un legale libero professionista;

Vista la vigente normativa concernente l'affidamento dei servizi legali ed in particolare l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale di valore sotto soglia comunitaria;

Rilevata, pertanto, la necessità di avvalersi di apposita collaborazione esterna in grado di supportare l'attività di questo Organo Straordinario di liquidazione nel procedimento in essere;

Accertata la disponibilità del legale avv. Sebastiano Astuto del Foro di Catania, con studio legale in Catania in via Viale Mimì Maria Lazzaro n.18 C. F. STTSST78C06C351X, ad assumere il suddetto incarico come da disciplinare d'incarico del 4-07-2023;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.P.R. n. 378 del 24.8.1993;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

All'unanimità dei presenti



CITTÀ di RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23.08.2019

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate:

- di conferire all'avv. Sebastiano Astuto, del Foro di Catania, con studio legale in Catania in via Viale Mimì Maria Lazzaro n.18 C. F. STTSST78C06C351X, l'incarico legale per la consulenza ed assistenza circa le sentenze TAR CT n. 1057/2018 e n. 1778/2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'allegato disciplinare, ratificando quanto fin qui intercorso;
- di riconoscere all'avv. Sebastiano Astuto, per l'espletamento dell'incarico, il corrispettivo onnicomprensivo di € 2.500,00 comprensivo di spese generali, oltre IVA e CPA;
- di prendere atto che il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui all'allegato disciplinare d'incarico, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti di cui al DM 55/2014;
- di autorizzare il Presidente dell'O.S.L. a sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico che qui contestualmente si approva secondo lo schema allegato;
- autorizzare l'impegno della relativa spesa a valere sugli oneri di liquidazione mediante prelevamento dal fondo cassa a disposizione dell'OSL;
- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Randazzo per gli adempimenti consequenziali;
- disporre che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della art.4 c.6 del D.P.R. 378/1993 e verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.267/2000 all'Albo on line a cura del funzionario responsabile delle pubblicazioni e trasmessa agli uffici di competenza.

La segretaria verbalizzante

Angela Mannino

Imp.n.

La Commissione Straordinaria Liquidazione

Dott. Giuseppe Milano

Dott. Andrea Dara

Dott. Antonino Alberti

